

Cari colleghi,

Ricordo a tutti che - ai sensi del D.M. 22/9/2016 in attuazione all'art. 12 della legge 31/12/2012 n. 247 - dal prossimo **11 ottobre 2017** scatterà l'obbligo di stipulare (e/o di aggiornare):

- la polizza assicurativa che copre i rischi della responsabilità civile professionale;
- la polizza infortuni per avvocati, collaboratori, praticanti e dipendenti non coperti dall'INAIL.

A) La polizza per la responsabilità civile professionale deve prevedere i seguenti **massimali minimi**:

Cat.	Fascia di rischio	Massimale minimo
A	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00	Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D	Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo
E	Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00	Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo
F	Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

B) La polizza per l'**assicurazione contro gli infortuni** occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale o a causa di essa che causino morte, invalidità permanente o temporanea, nonché spese mediche, deve prevedere:

- **capitale in caso di morte: € 100.000,00**
 - **capitale in caso di invalidità permanente: € 100.000,00**
 - **diaria giornaliera da invalidità temporanea: € 50,00.**
-

Infatti ai sensi dell'art. 12 della legge 247 del 2012 (Riforma della professione forense):

“1. L'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti devono stipulare autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da Ordini Territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia dei documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

L'avvocato rende noto al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite di associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dai locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministero della Giustizia, sentito il CNF”.

Il Consiglio dell'Ordine di Torino fin dal 2014 ha stipulato, tramite il broker A.O.N., una convenzione con la **Società Reale Mutua Assicurazioni e con A.I.G.** per quanto riguarda la **polizza r.c. professionale.**

Si tratta di due diverse polizze a seconda delle necessità dell'iscritto, che possono essere illustrate dalla dott.ssa Adele Ambrosio (facente parte di A.O.N.) tutti i mercoledì mattina dalle ore 10 presso i locali dell'Ordine.

Se la polizza è stipulata da uno studio legale con più professionisti, potrà essere lo Studio stesso a comunicarne gli estremi indicando i nominativi degli avvocati coperti dalla polizza.

Per quanto concerne **la polizza infortuni** esiste invece una convenzione tra Cassa Forense e UnipolSai, mentre il CNF ha a sua volta promosso una gara europea per la stipula di una convenzione per le polizze di Responsabilità Civile Professionale e Infortuni, ma al momento la procedura non risulta ancora conclusa.

Ulteriori quesiti in materia potranno essere indirizzati via mail a variazionedati@ordineavvocatitorino.it

Con i migliori saluti.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

f.to avv. Mario Napoli